

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2154)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile

(ZAMBERLETTI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

e col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 1987

Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità

ONOREVOLI SENATORI. — Nel novembre scorso il Governo ha adottato il decreto-legge n. 760 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati dal dissesto del territorio, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità. Il decreto — dopo aver ottenuto la prescritta approvazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione — è stato lungamente discusso in seno alla Commissione speciale del Senato per i provvedimenti relativi a eventi sismici. In data 17 dicembre la Commissione ha approvato, in sede referente, il decreto con modificazioni, dando mandato al relatore di proporlo all'Assemblea la conversione in legge, con le modificazioni stesse.

L'andamento dei lavori parlamentari, in relazione al protrarsi del dibattito sul bilancio, non ha consentito al Senato di discutere prima delle ferie natalizie il decreto-legge, che è pertanto decaduto. Poichè sussistono tuttora le gravi esigenze che ne avevano richiesta la emanazione, il Governo ritiene necessario reiterarlo, in una nuova formulazione che tiene doverosamente conto della volontà della Commissione senatoriale e lo presenta per la conversione in legge.

Sono stati, infatti, recepiti tutti gli emendamenti approvati dalla Commissione ad eccezione di quelli concernenti le assunzioni di mano d'opera nelle regioni Campania e Basilicata, sui quali il Governo aveva espresso parere contrario in quanto i vincoli individuati nelle modifiche proposte erano stati ritenuti dal competente Ministero del lavoro pregiudizievoli in relazione alle norme che tendono ad incentivare l'occupazione giovanile attraverso i contratti di formazione e lavoro e alla politica degli incentivi.

L'articolo 1, riproducendo la norma già contenuta nel decreto-legge n. 760, stanZIA

275 miliardi di lire per interventi urgenti nelle zone dove sia accertata una situazione di pericolo imminente per la pubblica incolumità, a causa di movimenti franosi in atto o di grave dissesto idrogeologico. L'esistenza di un imminente pericolo deve essere accertata da parte del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche.

Questa somma — ripartita in ragione di 25 miliardi per il 1986, 110 per il 1987, 100 per il 1988 e 40 per il 1989 — si aggiunge a quella di 90 miliardi prevista dal decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, con la quale si è provveduto a finanziare gli interventi diretti ad eliminare le situazioni di rischio riconosciute più urgenti in Piemonte, Lombardia e Toscana.

Sui fondi di cui al decreto-legge n. 760 sono stati già finanziati interventi nei comuni di Bannio-Anzino (Piemonte), Magliano in Toscana, Cassino (Lazio), Pianella e Scanno (Abruzzo) e Deliceto (Puglia). È in corso la valutazione delle molte altre richieste pervenute; le segnalazioni per le quali è stata adottata la sussistenza delle situazioni di imminente pericolo sono le seguenti:

1) interventi di consolidamento e riassetto idrogeologico nei comuni dell'Oltre Po pavese e completamento degli interventi già avviati con le disponibilità recate dal decreto-legge n. 309 del 1986 nella regione Lombardia;

2) completamento degli interventi nella regione Piemonte;

3) interventi di consolidamento e riassetto idrogeologico nella regione Calabria, compresi quelli nei comuni di Tropea, Trebisacce, Oriolo, Bonifati e Castrocielo;

4) regione Lazio - comune di Anagni: frana in atto; comune di Bellegra: frana in atto; comune di Toffia: frana in atto; comune di Boville Ernica: dissesto idrogeologico;

5) regione Molise - comune di Casacalenda: dissesto idrogeologico; comune di Pesche: frana in atto; comune di Civitanova del Sannio: dissesto idrogeologico;

6) regione Puglia - comune di Canosa: dissesto idrogeologico nel centro storico; comune di Volturara Appula: dissesto idrogeologico; comune di Massafra: frana in atto; comune di San Marco La Catola: frana in atto;

7) regione Toscana - comune di Impruneta: dissesto idrogeologico dell'abitato;

8) regione Umbria - comune di Terni: dissesto presso la cascata delle Marmore;

9) regione Sicilia - comune di Noto: dissesto idrogeologico al centro storico; comune di Acireale: dissesto idrogeologico;

10) regione Sardegna - comune di Monteleone Rocca Doria e Cargeghe: movimento franoso strade provinciali n. 3 e n. 88 in provincia di Sassari; Olbia: frana in atto;

11) regione Abruzzo - comune di Torricella Peligna: frana in atto; comune di Civitella Roveto: frana in atto (frazione Meta); comune di Gissi: frana in atto;

12) regione Campania - comune di Santa Paolina: dissesto idrogeologico; comuni di Cava de' Tirreni, Scafati e Solofra: sistemazione idrogeologica dei torrenti Cavaiola e Solofrane; comune di Sala Consilina: dissesto idrogeologico; comune di Nocera inferiore: dissesto idrogeologico alla collina «parco Fienga»; comune di Vibonati: frane in atto (frazione Villammare); comune di Pollica: frana strada n. 167 nella frazione Acciaroli; comune di Nocera superiore: smottamento in atto; comune di Sant'Agata dei Goti: dissesto idrogeologico; comune di Pagani: dissesto idrogeologico; comune di Giffoni Valle Piana: dissesto idrogeologico; comune di Vietri sul mare: dissesto idrogeologico;

13) regione Veneto - comune di Vallada: dissesto idrogeologico;

14) regione Marche - comune di Senigallia: dissesto idrogeologico.

Nel medesimo articolo 1, al comma 3, è previsto che sia integrato di lire 96 miliardi, per il 1987, il fondo per la protezione civile. La previsione è necessaria per utilizzare lo stanziamento iscritto in bilancio alla tabella B; la somma che rappresenta la dotazione

del fondo per la protezione civile di 120 miliardi annui è stata portata a 96 miliardi per effetto di una decisione della Camera che ha ridotto del 20 per cento tutte le spese contenute, appunto, nella tabella B. L'urgenza e la necessità della disposizione deriva dal fatto che in assenza della dotazione sarebbe preclusa ogni possibilità di intervento del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Il comma 4 consente, per mantenere una certa elasticità di manovra nella gestione del fondo per la protezione civile, di utilizzare per altre calamità risorse non utilizzate interamente per gli scopi prefissati dalle varie disposizioni. Tale previsione è estremamente urgente, oltre che necessaria, poichè la Corte dei conti, in sede di esame dei rendiconti, ha richiesto che questi siano resi per competenza e non per cassa, determinando, ove non ci si dovesse adeguare, la rigidità delle previsioni, snaturando in tal modo la funzione stessa del fondo.

Il comma 5, infine, autorizza il Ministro per il coordinamento della protezione civile, di intesa con il Ministro degli affari esteri, a prestare la cooperazione ritenuta più adeguata agli Stati esteri, al verificarsi nel loro territorio di calamità o eventi straordinari di particolare gravità. Per queste esigenze, e per far fronte agli straordinari interventi di protezione civile causati da vari eventi calamitosi nel 1986, si provvede ad integrare il fondo per la protezione civile di lire 48.400 milioni, in ragione di 20.300 milioni per il 1986 e 28.100 milioni per il 1987.

Il 26 luglio 1986 il comune di Senise, com'è noto, è stato funestato da una gravissima sciagura; a causa dello smottamento del pendio di una collina venivano distrutte due palazzine e parecchie altre rese inabitabili. Otto persone perdevano la vita, molte centinaia rimanevano senza tetto.

Il disastro poneva in risalto la necessità di affrontare un duplice problema: quello dei primi interventi di emergenza e quello costituito dal grave dissesto idrogeologico non solo nel territorio di Senise, ma anche in quello di molti altri comuni della Basilicata purtroppo minacciati da movimenti franosi.

Per le esigenze immediate fu autorizzato un primo stanziamento di 10 miliardi di lire

introdotto, in sede di conversione, nel sopracitato decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309 (articolo 5-bis).

In attuazione di tale disposizione fu emanata apposita ordinanza con la quale si delegò il sindaco di Senise ad effettuare tutti gli interventi di emergenza a salvaguardia della pubblica e privata incolumità. Successivamente, allo scopo di accelerare le procedure per la redazione dei progetti delle opere necessarie per la sistemazione del territorio colpito dalla frana, nonché la esecuzione dei relativi lavori, fu emanata altra ordinanza che trasferiva la delega del sindaco al Provveditore alle opere pubbliche per la Basilicata. In attuazione delle cennate ordinanze sono stati avviati gli interventi di estrema urgenza. Nella considerazione che il Presidente della giunta regionale della Basilicata, per effetto dell'articolo 2 del presente decreto, è incaricato tra l'altro a provvedere agli interventi di risanamento del territorio del comune di Senise, si è ritenuto, con il comma 3 dello stesso articolo 2, anche per motivi di coordinamento tra gli interventi, di affidare allo stesso Presidente della giunta regionale l'esecuzione degli ulteriori interventi di emergenza, utilizzando la residua parte dei 10 miliardi non ancora impegnata per l'esecuzione delle opere disposte in attuazione delle cennate ordinanze.

Per quanto riguarda gli interventi sul restante territorio della regione Basilicata si è ritenuto di dover provvedere ugualmente con la massima urgenza, considerato il rappresentato stato di gravissimo e incombente pericolo per le popolazioni, derivante dalla presenza di terreni dissestati, suscettibili di frane al sopraggiungere di precipitazioni atmosferiche rilevanti. Con il presente decreto, pertanto, si dà incarico alla regione Basilicata di elaborare, in tempi brevissimi (entro sessanta giorni), un programma pluriennale secondo criteri fissati dettagliatamente dallo stesso articolo 2. Il programma sarà valutato — sentito il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche della protezione civile, ai fini della concessione di un contributo speciale alla Regione nel limite di lire 200 miliardi in tre anni: 100 per l'anno

1987, 20 per l'anno 1988 e 80 per l'anno 1989.

L'articolo 3 è diretto ad agevolare la più sollecita attuazione del programma. In esso è previsto, fra l'altro, che i relativi interventi siano dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili e che il comune di Senise sia autorizzato a potenziare l'ufficio tecnico comunale. Per agevolare lo sviluppo di questo comune, così duramente provato, è previsto inoltre che il contributo in conto capitale di cui alla legge sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno, sia elevato al 75 per cento della spesa necessaria alla realizzazione dell'iniziativa per le imprese che si insediano nel medesimo comune.

Lo stesso articolo 3 autorizza eccezionalmente il collocamento in aspettativa di alcuni amministratori comunali di Senise, riproducendo la norma contenuta nell'articolo 5 del decreto-legge n. 57 del 1982, convertito dalla legge n. 187 del 1982, relativa ad analogo beneficio previsto per gli amministratori dei comuni colpiti dal terremoto del 1980.

L'articolo 4 si riferisce ad agevolazioni fiscali.

Si tratta in particolare di:

estendere ai cittadini del comune di Senise le agevolazioni già concesse per il terremoto del 1980 ai danneggiati della Campania e della Basilicata;

estendere la previsione dell'aliquota IVA ridotta al 2 per cento per le opere e i servizi forniti per gli interventi relativi all'incendio dei serbatoi di carburante di Napoli;

chiarire, con disposizione interpretativa, che l'esonero dal pagamento dell'IVA previsto per le cessioni di beni e prestazioni di servizi relativi alle opere danneggiate dal terremoto del 1980 concerne anche l'attività di industrializzazione prevista dall'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

L'articolo 5 introduce varie modificazioni alla legge 28 ottobre 1986, n. 730, che ha recentemente dettato disposizioni in materia di calamità naturali. In sede di definitiva approvazione della cennata legge al Senato, i parlamentari, per non ritardarne l'entrata in vigore, hanno rinunciato alla votazione di emendamenti (sui quali peraltro vi era largo

consenso), impegnando il Governo a inserirli nel presente decreto-legge che era allora in preparazione.

Le modifiche di cui si tratta si riferiscono, fra l'altro, a:

individuazione degli enti che devono provvedere agli interventi sui beni culturali vincolati e destinati ad uso privato;

completamento della norma concernente le aree di sedime relitte per effetto di delocalizzazione ai sensi dell'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, mediante l'estensione della norma stessa alle delocalizzazioni in corso alla data del presente decreto;

definizione della disciplina della gestione dei prefabbricati e delle *roulottes* destinati al soccorso delle popolazioni colpite da calamità;

modifica della previsione concernente il funzionamento dei centri operativi regionali e provinciali della protezione civile, resa assolutamente necessaria per rendere immediatamente operante la previsione stessa. Si è reso in sostanza necessario fare riferimento a strutture esistenti presso le regioni e le prefetture e non a centri ancora da istituire. Di qui l'urgenza di modificare la precedente previsione;

inserimento dei comuni della regione Puglia tra i beneficiari dell'articolo 12 della cennata legge n. 730, essendosi erroneamente omissa la loro indicazione nell'articolo stesso, benchè siano stati a suo tempo riconosciuti danneggiati dal terremoto del 1980;

estensione delle disposizioni di cui allo stesso articolo 12 ad alcuni comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del 1984 e del 1985 che, trovandosi nelle obietive stesse condizioni degli altri, non erano stati previsti tra i beneficiari;

chiarimento concernente il comma 3 del ripetuto articolo 12, inteso a precisare la portata della norma, che riguarda il personale civile formalmente distaccato per le esigenze delle calamità indicate nel comma 1 dello stesso articolo, il personale militare non di leva che non sia in servizio permanente nè in quiescenza, e i lavoratori dipendenti legati alle Amministrazioni o enti da un rapporto precario;

precisazione che per l'inquadramento del personale di cui al ripetuto articolo 12 si prescindereà dall'espletamento del concorso, qualora si tratti di impiegati assunti previo superamento di concorso per l'accesso al pubblico impiego.

L'articolo 6 si riferisce a calamità pregresse.

Il 30 settembre 1986 è scaduto l'ultimo termine per l'assistenza alloggiativa ai nuclei familiari rimasti senza tetto in conseguenza del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981. È però da tener presente che molte famiglie sono tuttora ospitate in alberghi convenzionati o sistemate in alloggi requisiti. Il prefetto e il sindaco di Napoli hanno fatto presente che, in attesa che sia possibile assegnare agli assistiti un alloggio definitivo non appena saranno disponibili abitazioni costruite nel quadro del programma edilizio per Napoli di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, la cessazione dell'assistenza potrebbe avere rilevanti conseguenze anche sul piano dell'ordine pubblico. Si è reso, pertanto, necessario differire al 30 giugno 1987 il termine in questione e a ciò si provvede con il comma 1.

Il comma 2 estende, per motivi di obiettività, ai comuni umbri colpiti dal terremoto del 9 settembre 1985 le disposizioni a suo tempo adottate per i terremoti del 29 aprile e 7 ed 11 maggio 1984 (decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363).

Con i commi 3 e 4 vengono accolte alcune richieste della provincia di Trento per una integrazione della normativa in favore delle vittime della catastrofe che ha colpito il comune di Tesero in Val di Fiemme nel luglio 1985. Vengono stanziati 5 miliardi di lire per i nuclei familiari che abbiano subito grave danno dalla perdita di congiunti nell'evento calamitoso ed è prevista una agevolazione procedurale per la riscossione di quanto dovuto dall'INAIL per le spese funerarie allora sostenute.

Con i commi 5 e 6 viene ripristinato in parte il collocamento in aspettativa degli amministratori degli enti locali, essendo dimostrato che le recenti norme emanate nel

settore, con la riduzione dei soggetti collocabili in aspettativa, stanno determinando una stasi operativa nella fase amministrativa, con riflessi negativi sull'intero processo di ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate.

Con i commi 7 e 8 — introdotti dal Senato — si autorizza la concessione di mutui agli enti locali, entro il limite globale di 100 miliardi di lire, per l'adeguamento degli impianti di depurazione, indispensabili per assicurare l'erogazione di acqua potabile, nonché per interventi in genere diretti a fronteggiare situazioni di crisi idrica. Lo Stato si assumerà l'onere per l'ammortamento dei mutui.

Il comma 9 riguarda l'applicazione della disciplina concernente gli interventi in favore delle attività produttive danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche alle imprese colpite dalla tromba d'aria e da violenti nubifragi nel comune di Salerno (novembre 1985) e in alcuni comuni della Sardegna (settembre e ottobre 1986).

Il comma 10 proroga il termine per l'adeguamento in materia di antinquinamento limitatamente agli opifici conciari operanti nei comuni di Solofra e Montoro Superiore, nella considerazione che tali stabilimenti, colpiti dal terremoto del novembre 1980, sono destinatari delle disposizioni contenute nell'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e, quindi, soggetti ad eventuale delocalizzazione, ovvero a ricevere contributi dello Stato per l'adeguamento funzionale. In tale situazione i cennati opifici necessitano di un limitato maggior tempo per adeguarsi alle prescrizioni antinquinamento.

Con il comma 11 si è inteso di dare, finalmente, attuazione alla norma che prevede la emanazione della disciplina per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal terremoto del marzo 1982 in Calabria, Campania e Basilicata. Il Senato ha ritenuto che a tali zone potesse essere utilmente applicata la disciplina prevista per le zone colpite dal terremoto del 1980 ed ha quindi esteso la normativa recata dalla legge 14 maggio 1981, n. 219 alle zone in questione.

Il comma 12 — approvato dal Senato — è diretto a eliminare una sperequazione che

può recare danno alla carriera di un limitatissimo numero di ufficiali, che da vari anni prestano servizio, in situazione di alta responsabilità, presso il dipartimento della protezione civile.

Il comma 13 — pure introdotto dal Senato — prevede, infine, che siano affidati a imprese di alta qualificazione i lavori di restauro, consolidamento, ristrutturazione e ricostruzione nei comuni di rilevante interesse artistico, ambientale o architettonico, colpiti dal terremoto del maggio 1984.

La brevissima proroga di poteri conferiti ai Commissari straordinari di Governo per l'attuazione del titolo VIII della legge n. 219 si è resa necessaria per consentire l'approvazione da parte della Camera dei deputati della disciplina prevista dall'articolo 2 del decreto-legge n. 309 del 1986, convertito dalla legge n. 472 del 1986.

Con l'articolo 7 si è inteso disciplinare talune particolari situazioni che concernono il comune di Pozzuoli colpito da bradisismo.

Si è in particolare previsto che, temporaneamente, l'Istituto autonomo delle case popolari di Napoli provveda alla gestione del nuovo insediamento di Monteruscello. La previsione è di eccezionale necessità ed urgenza poichè si sta procedendo alla graduale assegnazione degli alloggi e bisogna con immediatezza porre a carico degli assegnatari l'onere del pagamento del canone di locazione, nonché svolgere la necessaria attività di tutela e conservazione del patrimonio dello Stato realizzato in quella località.

È prevista anche (comma 4) la possibilità per il comune di Pozzuoli di potenziare gli organici dei netturbini, vigili urbani, e autisti di mezzi pubblici per fronteggiare le accresciute esigenze del comune per effetto della realizzazione del nuovo quartiere di Monteruscello, che ospiterà circa quarantamila cittadini.

Sono previste, inoltre, procedure per accelerare l'attuazione dei piani di recupero, già elaborati dall'Università degli studi di Napoli, in attesa dell'approvazione da parte degli organi comunali, prevedendo speciali poteri sostitutivi.

L'articolo 8 concerne la riapertura dei termini per l'attuazione dell'articolo 32 della

legge 14 maggio 1981, n. 219. Si è provveduto, aderendo agli orientamenti emersi in sede parlamentare, a riservare prioritariamente i lotti delle aree infrastrutturate non ancora assegnati alla data del 30 settembre 1986 a nuove iniziative industriali che presentino caratteristiche di alta tecnologia. Allo scopo di avere un riferimento obiettivo e di essere in linea con la politica industriale nei territori meridionali, si è fatto riferimento alle iniziative industriali contenute nella deliberazione del CIPI, del 16 luglio 1986, che sono apparse le più idonee ad essere insediate nelle aree. Si tratta di iniziative che intendono operare nel settore della costruzione di sistemi per il controllo dei processi industriali di componenti elettronici, di apparati elettronici, di apparati elettronici di telecomunicazione, di produzioni aerospaziali, nonché di impianti per il riciclaggio di materiale plastico, per la produzione di *soft-ware* per il mercato, di robotica avanzata, fibre ottiche, materiali per l'elettronica e ceramiche fini, additivi di chimica fine per l'industria, che impegnano l'alta tecnologia nel processo produttivo e, infine, impianti di ricerca e sperimentazione nel settore dell'estrazione di materiali dal fondo marino.

È previsto inoltre che tali lotti possono essere assegnati anche ad imprenditori locali che intendano realizzare attività indotte dalle industrie localizzate nelle aree.

Poiché l'attuazione del citato articolo 32 ha comportato la creazione di consistenti nuclei industriali in zone sinora a vocazione preminentemente agricola, nelle quali l'impatto delle nuove attività economiche accresce le esigenze sociali, si prevede (comma 3) la concessione di contributi agli imprenditori che intendano realizzare investimenti nei comuni sedi dei nuclei industriali realizzati in attuazione dell'articolo 32, in quelli disastrati, e in quelli gravemente danneggiati ad essi confinanti, per l'insediamento di strutture a servizio delle esigenze stesse.

Un emendamento introdotto dal Senato (comma 7) è diretto ad estendere i benefici di cui all'articolo 32 ad alcuni comuni della Puglia, che sono presso il confine della Campania e sono stati anch'essi danneggiati dal

terremoto 1980. Allo scopo si provvede mediante l'ampliamento nel versante pugliese dell'area industriale di Calaggio, situata all'estremo limite della provincia di Avellino. L'estensione della nuova area sarà individuata, all'interno dei comuni confinanti con l'area preesistente, dalla regione Puglia; essa verrà attrezzata a cura del Ministro delegato.

L'articolo 9 mira ad accelerare la definizione dei piani di ricostruzione nei comuni danneggiati dalla guerra, in attesa che abbia corso il disegno di legge n. 3054 (atto Camera) che prevede lo stanziamento complessivo di 360 miliardi, debitamente accantonati a norma della legge finanziaria per il 1985 (legge 22 dicembre 1984, n. 887). La indisponibilità dei fondi, causata dalla mancata approvazione del disegno di legge, impedisce la ripresa dei lavori già in corso e totalmente sospesi. È pertanto necessario ed urgente sbloccare la situazione, al fine di non vanificare quanto nei comuni sinistrati si è potuto fare fino ad oggi.

Nel corrente mese di gennaio 1987 un'eccezionale ondata di maltempo ha flagellato vaste zone del territorio nazionale, provocando gravissimi danni. Particolarmente violenta è risultata l'azione del mare, che ha investito molte località costiere con burrasche micidiali. Le prime sommarie valutazioni fanno ascendere l'entità dei danni a circa 1.800 miliardi.

Il Governo ritiene indispensabile il ricorso alla decretazione d'urgenza per far fronte con doverosa immediatezza alle numerose situazioni di emergenza e, a tal fine, ha inserito tre articoli nel presente decreto.

L'articolo 10 dispone anzitutto, per gli interventi più urgenti indispensabili ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e privata, la integrazione del fondo per la protezione civile, con l'apporto di 200 miliardi.

Per il ripristino dei danni nel settore delle opere pubbliche gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui per complessivi 1.000 miliardi (700 nel 1987 e 300 nel 1988). L'ammortamento dei mutui (capitale e interessi) è a carico dello Stato; il relativo onere sarà di 77 miliardi nel 1987, e 110 miliardi annui dal 1988 in poi.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 11 si riferisce agli interventi di ripristino delle opere marittime e di difesa costiera, cui provvederà il Ministero dei lavori pubblici, utilizzando uno stanziamento di 150 miliardi; un altro stanziamento di 50 miliardi consentirà al Ministero per i beni culturali ed ambientali di intervenire per la salvaguardia, la protezione, il recupero e il restauro di beni culturali (statali e non statali).

L'articolo 12, infine, riguarda gli interventi a favore dei settori produttivi e dell'agricoltura. Si è provveduto a rifinanziare per 50 miliardi il fondo di solidarietà nazionale

(legge n. 590 del 1981) già provvisto di 150 miliardi di lire.

Per i danni arrecati ai settori produttivi, imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, turistiche, della acquicoltura e della pesca, si è ritenuto di rinviare alla legge emanata nel 1985 per il ristoro dei danni (n. 198 che accelera le procedure della legge n. 50 del 1952) provvedendo ad integrare le attuali disponibilità di 100 miliardi di lire con altri 10 miliardi di lire, essendo stati segnalati danni per tale importo.

L'articolo 13 concerne la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 18 novembre 1986, n. 760.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 1987 ().*

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fronteggiare situazioni di imminente pericolo per la pubblica e privata incolumità determinata, in molte località del territorio nazionale, da movimenti franosi in atto o da grave dissesto idrogeologico, nonché di adottare immediati interventi in favore delle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987 e provvedimenti relativi ad altre calamità naturali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

E M A N A

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano, provvede agli interventi urgenti nelle zone del territorio nazionale nelle quali è accertato, da parte del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, imminente pericolo per la pubblica incolumità dovuto a movimenti franosi in atto ovvero a grave dissesto idrogeologico. A tali fini è autorizzata la complessiva spesa di lire 275 miliardi a carico del fondo per la protezione civile, in ragione di lire 25 miliardi per l'anno 1986, 110 miliardi per l'anno 1987, 100 miliardi per l'anno 1988 e 40 miliardi per l'anno 1989.

2. A valere sulla autorizzazione di spesa di cui al comma 1, il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato ad adottare misure per l'assistenza alla popolazione rimasta senza tetto per

(*) V. inoltre il successivo *errata corrige* pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1987.

effetto dei movimenti franosi, nonchè a realizzare programmi costruttivi per la definitiva sistemazione dei nuclei familiari sgomberati. Restano fermi gli interventi programmati o in corso di realizzazione delle amministrazioni statali, ordinarie e straordinarie, nonchè regionali.

3. Il fondo per la protezione civile di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, è integrato, per l'anno 1987, della somma di lire 96 miliardi per gli interventi di emergenza o connessi alle emergenze disposti dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

4. Le somme assegnate per scopi determinati al fondo per la protezione civile e non interamente utilizzate per detti scopi possono essere impiegate, nei limiti delle quote non utilizzate, per far fronte ad interventi di emergenza o connessi alle emergenze di competenza del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

5. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, è autorizzato, con le disponibilità del fondo per la protezione civile, a prestare la cooperazione ritenuta più adeguata agli Stati esteri al verificarsi nel loro territorio di calamità o eventi straordinari di particolare gravità. Per tali esigenze e per far fronte agli straordinari interventi di protezione civile causati da eccezionali eventi calamitosi verificatisi nel corso dell'anno 1986, il fondo per la protezione civile è integrato di lire 48.400 milioni, in ragione di lire 20.300 milioni per l'anno 1986 e di lire 28.100 milioni per l'anno 1987.

Articolo 2.

1. Per provvedere agli interventi resi necessari in conseguenza dei movimenti franosi verificatisi il 26 luglio 1986 in località Timponi del comune di Senise, nonchè alla realizzazione delle necessarie opere di consolidamento del territorio dello stesso comune di Senise e degli altri comuni della regione Basilicata interessati da movimenti franosi in atto, la regione Basilicata elabora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un programma pluriennale che tenga conto delle seguenti esigenze:

a) determinazione dei criteri di concessione del contributo alle famiglie delle vittime della frana nel comune di Senise, dell'indennizzo per la perdita di arredi e suppellettili e del contributo a favore dei liberi professionisti e lavoratori autonomi che abbiano perso attrezzature per effetto della frana;

b) erogazione di contributi ai proprietari di immobili distrutti o danneggiati da movimenti franosi, sulla base dei principi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e dalla legge 2 maggio 1983, n. 156, nonchè sulla base dei criteri direttivi stabiliti, con propria ordinanza, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile;

c) realizzazione delle necessarie opere di consolidamento, comprese le sistemazioni idraulico-forestali ed il consolidamento degli abitati, della zona del comune di Senise colpita dall'evento franoso e delle altre zone del territorio regionale nelle quali sia accertato incombente pericolo per la pubblica incolumità;

d) determinazione, su proposta dei comuni interessati, dei perimetri delle aree da espropriare per l'esecuzione degli interventi necessari per le opere di consolidamento e per la realizzazione dei nuovi insediamenti;

e) adozione di ogni opportuna misura, ivi compresa la demolizione e la rimozione delle opere, diretta al ripristino e successiva utilizzazione delle zone interessate da frane;

f) realizzazione delle opere di ripristino degli edifici pubblici, esclusi quelli di conto dello Stato, danneggiati o distrutti dai movimenti franosi.

2. Il programma di cui al comma 1 è trasmesso al Ministro per il coordinamento della protezione civile che lo valuta, sentito il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, ai fini della concessione, a carico del fondo per la protezione civile, comprese le spese necessarie per il completamento delle opere nel territorio del comune di Senise, di un contributo speciale alla regione Basilicata nel limite complessivo di lire 200 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1987, lire 20 miliardi per l'anno 1988 e lire 80 miliardi per l'anno 1989.

3. Al fine di consentire il necessario raccordo tra gli interventi d'emergenza nel comune di Senise e quelli di cui alla lettera c) del comma 1, il Presidente della giunta regionale della Basilicata, a valere sui fondi di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, provvede agli ulteriori interventi urgenti, a salvaguardia della pubblica incolumità nella località Timponi dello stesso comune di Senise, che non siano stati già disposti in attuazione delle ordinanze emanate in proposito dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Articolo 3.

1. Tutti gli interventi pubblici necessari per gli accertamenti geologici, per le opere di sistemazione idrogeologica e di consolidamento dei terreni, nonché tutti gli altri interventi attuati in base al presente decreto, nonché quelli di cui alla legge 28 ottobre 1986, n. 730, sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

2. Per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale nel comune di Senise di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni.

3. Per l'espletamento dei compiti tecnici attinenti alla ricostruzione, il comune di Senise è autorizzato a potenziare, per un periodo non superiore a due anni, l'ufficio tecnico comunale mediante convenzione con un geologo ed un ingegnere. Il relativo onere è posto a carico della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2.

4. Fino al 30 giugno 1987 nel comune di Senise, ai fini dell'avvio del programma di ricostruzione, è eccezionalmente autorizzato il collocamento in aspettativa del sindaco o di un suo delegato, di un assessore e di un consigliere della minoranza designato dal gruppo più consistente della stessa.

5. Alle imprese che si insediano nell'agglomerato industriale del comune di Senise il contributo in conto capitale di cui all'articolo 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è elevato al 75 per cento della spesa necessaria per la realizzazione della iniziativa.

Articolo 4.

1. Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti relativi alla ricostruzione degli immobili ed al ripristino delle attività economiche distrutti dal movimento franoso del 26 luglio 1986 nel comune di Senise sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonché dalle tasse ipotecarie di cui alla tariffa annessa all'articolo 6 della legge 19 aprile 1982, n. 165, e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

2. Per conseguire le agevolazioni di cui al comma 1 deve essere prodotta dichiarazione rilasciata in carta semplice dall'amministrazione comunale, che ne attesti il titolo.

3. Al comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, le parole «e dalla deflagrazione provocata dall'incendio dei serbatoi di carburante dello stabilimento Agip-Petroli di Napoli» sono sostituite dalle seguenti: «, dalla deflagrazione provocata dall'incendio dei serbatoi di carburante dello stabilimento Agip-Petroli di Napoli e dai fenomeni franosi del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme, di cui al decreto-legge 24 settembre 1985, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1985, n. 662, e del 26 luglio 1986 nel comune di Senise».

4. Le operazioni effettuate nelle regioni Basilicata e Campania in relazione alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, con l'osservanza degli obblighi di fatturazione e di registrazione. Non è consentita la variazione in diminuzione dell'imposta di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Articolo 5.

1. La lettera *m*) dell'articolo 1, comma 1, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, è sostituita dalla seguente: «*m*) un contributo speciale di lire 3.500 milioni per il 1986 e lire 10.000 milioni per il 1987 alla regione Veneto per il ripristino delle opere pubbliche interessanti i territori dei comuni del comprensorio di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, nonché dei comuni di Campolongo Maggiore, Cona, Fiesso d'Artico, Fossò, Mirano, Noale, Pianiga, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Stra, Vigonovo, Preganziol ricadenti nell'area lagunare di Venezia e danneggiati da calamità naturali, e un contributo di lire 2.000 milioni per il ripristino dei fondali alla bocca di porto del lido di

Venezia, da accreditare al Ministero dei lavori pubblici con le modalità di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363».

2. Nel comma 1 dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, dopo la parola «assistenza» sono inserite le seguenti: «, con esclusione degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro».

3. Il CIPE, in sede di ripartizione dei fondi di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, assegna ai comuni interessati le somme occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 8 dell'articolo 6 della legge 28 ottobre 1986, n. 730. Alle soprintendenze competenti per territorio è riservata l'alta vigilanza sulla esecuzione dei lavori che sono dichiarati, ad ogni effetto di legge, di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Nella stessa sede, il CIPE assegna alle regioni interessate le somme occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e al Ministro delegato quelle per l'integrale realizzazione degli insediamenti di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

4. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, si applica anche alle aree relative a delocalizzazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, le parole «per fini di protezione civile» sono sostituite con le seguenti: «con le disponibilità del fondo per la protezione civile per le esigenze derivate dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania».

6. All'articolo 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. I prefabbricati e le *roulottes* di proprietà del Ministero dell'interno, destinati al soccorso delle popolazioni colpite da calamità, sono assegnati in proprietà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e vengono gestiti secondo la disciplina di cui al comma quinto dell'articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187».

7. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, le parole «Per assicurare il funzionamento dei centri operativi regionali e provinciali della protezione civile, ai quali sono assegnati» sono sostituite dalle seguenti: «Per assicurare il collegamento con i comitati regionali della protezione civile ed il funzionamento degli uffici di protezione civile delle prefetture cui sono assegnati».

8. Il personale di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, può essere destinato a prestare servizio anche presso il centro polifunzionale della protezione civile.

9. Al comma 5 dell'articolo 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, le parole: «i centri operativi regionali e provinciali» sono sostituite dalle seguenti: «i comitati regionali della protezione civile e le prefetture».

10. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, oltre che di quella del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

11. Le disposizioni contenute nel decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, e

nell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, si intendono estese a tutti i comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 individuati ai sensi del quinto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874.

12. La disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, va intesa nel senso che possono chiedere l'immissione nei ruoli speciali soltanto i dipendenti civili formalmente distaccati per le esigenze di cui al comma 1 del medesimo articolo 12, con esclusione di quelli distaccati presso le Amministrazioni periferiche dello Stato, il personale militare non di leva, che non sia in servizio permanente e che non fruisca già di trattamento di quiescenza, nonchè il personale civile legato all'ente o all'amministrazione da un rapporto precario di lavoro dipendente.

13. Per l'inquadramento nei ruoli speciali di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, si prescinde dall'espletamento del concorso qualora l'assunzione sia stata effettuata previo superamento di concorso per l'accesso al pubblico impiego.

14. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, operano nei confronti del personale contrattista assunto ai sensi della legge 7 marzo 1981, n. 64, e si applicano altresì al personale assunto a titolo precario dal comune di Ancona in relazione agli eventi sismici del gennaio, febbraio e giugno 1972 e al movimento franoso del 13 dicembre 1982, nonchè al personale precario assunto entro il 31 dicembre 1986 dai comuni di Zafferana Etnea, Acireale, Milo, Santa Venerina e Linguaglossa colpiti dai terremoti del 1984, 1985 e 1986.

15. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, è sostituito dal seguente: «Alla relativa copertura si provvede: quanto a lire 224.950 milioni, con le modalità specificate all'articolo 3, commi 1, 5 e 22, all'articolo 6, commi 4 e 10, all'articolo 9, commi 1 e 4, all'articolo 10, comma 4, e all'articolo 12, comma 5, secondo periodo;».

Articolo 6.

1. Il termine del 30 settembre 1986 indicato nel comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, concernente l'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, è differito al 30 giugno 1987. Il relativo onere, valutato in lire 2.700 milioni per l'anno 1986 e lire 5.400 milioni per l'anno 1987, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

2. Le disposizioni del devreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, si applicano anche nei comuni della regione Umbria colpiti dal terremoto del 9 settembre 1985. Il relativo onere, determinato in lire 8.500 milioni per l'anno 1987, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

3. Il contributo alla provincia autonoma di Trento, previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 1985, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1985, n. 662, è integrato di lire 5 miliardi

nell'anno 1987 per consentire una più adeguata assistenza a favore dei nuclei familiari che abbiano subito grave danno dalla perdita di congiunti nella catastrofe di Stava. Il relativo onere è posto a carico del fondo per la protezione civile per l'anno 1987.

4. Per conseguire i benefici di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1985, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1985, n. 662, la dimostrazione di cui al terzo comma dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, può essere data dagli interessati anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

5. La norma di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, è integrata nel senso che, nei comuni disastriati dal terremoto del 23 novembre 1980, è autorizzato fino al 31 dicembre 1987 il collocamento in aspettativa dell'assessore alla ricostruzione, oltre a quello del sindaco o di un suo delegato.

6. Fino al 31 dicembre 1987, nei comuni di Avellino, Napoli, Potenza e Salerno è autorizzato il collocamento in aspettativa del sindaco e di non più di quattro assessori effettivi o supplenti, che abbiano specifica delega per i problemi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219.

7. Per l'anno 1987 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, secondo le indicazioni del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai comuni, province e loro consorzi mutui ventennali fino all'importo complessivo di lire 100 miliardi, a copertura delle spese, comprese quelle anticipate nella fase della prima emergenza, per l'adeguamento degli impianti di depurazione, al fine di assicurare la potabilizzazione delle acque e per altri interventi diretti a superare situazioni di crisi idrica.

8. L'onere per l'ammortamento dei mutui, di cui al comma 7, valutato in lire 11 miliardi annui a decorrere dal 1988, è assunto a carico del bilancio dello Stato e alla sua copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la voce «Misure di sostegno delle associazioni ed enti con finalità di interesse collettivo».

9. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del presente decreto si applicano alle imprese danneggiate dalla violenta tromba d'aria e dal nubifragio che hanno interessato la zona orientale del comune di Salerno nel mese di novembre 1985 e le zone dell'Ogliastra e del Sarrabus della Sardegna nei mesi di settembre e di ottobre 1986.

10. Il termine per l'adeguamento alla normativa vigente in materia di inquinamento e depurazione per tutti gli opifici conciarci aventi sede nei comuni di Solofra e di Montoro Superiore, colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, è prorogato al 30 giugno 1987.

11. Per gli interventi previsti dal quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1982, n. 303, e diretti alla ricostruzione e allo sviluppo dei comuni della Campania, Calabria e Basilicata danneggiati dall'evento sismico del 21 marzo 1982, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni. Al relativo onere, valutato in lire 90 miliardi, si provvede,

quanto a lire 40 miliardi, con le disponibilità di cui all'articolo 3, comma 14, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e, quanto a lire 50 miliardi, sulle disponibilità di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 22 dicembre 1986, n. 910. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può, con propria ordinanza, derogare ai termini, alle procedure, alle modalità di erogazione dei contributi e alle norme tecniche previste dalla predetta legge n. 219 del 1981.

12. All'articolo 3 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Il personale militare di cui al precedente comma, valutato ai fini dell'avanzamento ed iscritto in quadro, ove non ancora rientrato in Forza armata, viene promosso in eccedenza, restando nella posizione di non computato nel numero massimo della consistenza del grado o in quella soprannumeraria, e permane in tale posizione anche in caso di reimpiego nella Forza armata limitatamente al grado rivestito. Ove idoneo e non iscritto in quadro, viene promosso dopo il pari grado che segue nel ruolo.

Il relativo onere è posto a carico del capitolo 1381 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1986 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi».

13. I comuni colpiti dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984 i quali abbiano adottato un piano di recupero del centro storico, nonchè quelli riconosciuti di rilevante interesse artistico o ambientale o architettonico, affidano di preferenza in concessione ad imprese altamente specializzate, che risultino in possesso della iscrizione per i lavori di restauro, gli studi, le indagini, i rilevamenti preliminari, la progettazione e la esecuzione delle opere di consolidamento, ristrutturazione, ricostruzione e riqualificazione relativi agli immobili danneggiati. Il concessionario si avvale di imprese appaltatrici che abbiano svolto attività dello stesso tipo e siano in possesso dei necessari requisiti di ordine tecnico, giuridico ed economico.

14. I termini del 31 gennaio 1987 e del 1° febbraio 1987 indicati nel comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, relativi alla realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale nell'area metropolitana di Napoli, sono differiti rispettivamente al 28 febbraio 1987 ed al 1° marzo 1987.

Articolo 7.

1. In attesa che sia individuato l'ente al quale affidare la gestione del patrimonio edilizio realizzato per fronteggiare le emergenze derivate da pubbliche calamità, l'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli provvede alla gestione provvisoria, alla tutela ed alla conservazione dell'insediamento di Monteruscello nel comune di Pozzuoli, realizzato dal Ministro per il coordinamento della protezione civile per la sistemazione dei nuclei familiari colpiti dal fenomeno bradisismico del 1983-1984.

2. La consegna è effettuata dall'intendenza di finanza di Napoli mediante appositi verbali.

3. I canoni di locazione corrisposti dagli assegnatari sono contabilizzati con le modalità di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513,

nella gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

4. Per sopperire alle maggiori esigenze dovute alla attuazione del presente articolo, l'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli costituisce una apposita sezione staccata nel comune di Pozzuoli. Per far fronte alle accresciute esigenze dell'Istituto autonomo per le case popolari, il presidente della giunta regionale della Campania può avvalersi della disposizione di cui al primo comma dell'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Per l'avvio della operatività dell'ufficio è concesso un contributo straordinario di lire 2 miliardi posto a carico del fondo per la protezione civile.

5. Per assicurare al complesso di Monteruscello nel comune di Pozzuoli l'espletamento dei necessari servizi pubblici locali, con particolare riguardo per la nettezza urbana, vigilanza e trasporti, è autorizzata, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, l'assunzione straordinaria di centocinquanta unità lavorative da attingere fra i cittadini residenti nel comune di Pozzuoli alla data del 14 ottobre 1983, iscritti nelle liste di collocamento dello stesso comune. Il prefetto di Napoli è incaricato di dare esecuzione a tali disposizioni. Il relativo onere, valutato in lire 3 miliardi in ragione d'anno, è posto a carico del fondo per la protezione civile per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989. Tale somma è accreditata al Ministero dell'interno con le modalità di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, per essere successivamente assegnata al comune di Pozzuoli.

6. L'amministrazione comunale di Pozzuoli deve approvare i piani di recupero edilizio entro e non oltre il 31 marzo 1987. Decorso inutilmente il termine, all'approvazione dei piani provvede, in qualità di commissario governativo, il provveditore regionale alle opere pubbliche della Campania entro il termine perentorio di 30 giorni dal suo insediamento.

7. Entro i successivi sei mesi dalla data di approvazione, il sindaco di Pozzuoli deve dare attuazione ai piani di cui al comma 6, avvalendosi, se necessario, della collaborazione dell'Università degli studi di Napoli con la quale può stipulare apposita convenzione. Decorso inutilmente il termine, alla attuazione dei piani di recupero provvede l'organo che sarà individuato dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

8. Per consentire il proseguimento dell'attività assistenziale in favore della popolazione dei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, sgomberata per effetto del bradisismo, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi, in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1986 e di lire 20 miliardi per il 1987.

9. Le somme destinate all'attuazione del presente articolo e degli articoli 1, 2 e 6 affluiscono al fondo per la protezione civile.

10. Il termine del 31 dicembre 1986, indicato nel comma 5 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, concernente la disciplina della strumentazione urbanistica nel comune di Pozzuoli, è differito al 30 giugno 1987.

Articolo 8.

1. I lotti delle aree infrastrutturate ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, non assegnati alla data del 30 settembre 1986, sono riservati prioritariamente alle nuove iniziative industriali che intendono operare nei settori da sviluppare nel Mezzogiorno, individuate al punto 6, lettere o), p), t), u), ai), al), am), an), ao), ar), as) e at), della delibera adottata dal CIPI in data 16 luglio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 20 agosto 1986, nonché a quelle, promosse da imprenditori operanti nell'ambito della stessa provincia, che intendono realizzare attività indotte dalle industrie localizzate nelle aree.

2. Le relative domande sono presentate, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, al Ministro delegato per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della medesima legge, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 1987.

3. Al fine di agevolare l'insediamento di strutture a servizio delle accresciute esigenze sociali determinate dall'attuazione dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è concesso un contributo in conto capitale nella misura del 60 per cento per importi di spesa fino a 45 miliardi di lire e del 40 per cento per importi superiori in favore degli imprenditori che realizzino, entro il 31 dicembre 1988, investimenti nei comuni sedi dei nuclei industriali realizzati in attuazione del citato articolo 32, in quelli dichiarati disastriati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1981 e 14 settembre 1983, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 9 maggio 1981 e n. 256 del 17 settembre 1983, nonché in quelli gravemente danneggiati ad essi confinanti. Il contributo è commisurato alla spesa per investimenti fissi, macchinari ed attrezzature e le relative domande sono presentate, entro il 31 marzo 1987, al Ministro delegato per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il quale, con proprie ordinanze, disciplina le procedure di attuazione.

4. La regione competente esprime parere sulle domande di ammissione a contributo entro trenta giorni dal ricevimento. Si prescinde da tale parere se non espresso nel termine suindicato.

5. Il Ministro delegato per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, provvede alla realizzazione delle infrastrutture esterne funzionalmente necessarie per la piena fruibilità delle aree industriali di cui all'articolo 32 della citata legge 14 maggio 1981, n. 219.

6. Per le attività di cui al presente articolo, e limitatamente al periodo della loro durata, continua ad applicarsi l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187.

7. L'area industriale di Calaggio, individuata dalla regione Campania è ampliata nel versante pugliese. La regione Puglia individuerà all'interno dei comuni confinanti con l'area esistente l'estensione della nuova area. Il Ministro delegato provvederà all'esecuzione dei lavori necessari per attrezzare l'area. Le iniziative che si insedieranno nella nuova area benefi-

ceranno dei contributi e delle procedure previste dall'articolo 32 della legge n. 219 del 1981.

8. L'onere relativo all'attuazione del presente articolo fa carico al fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Articolo 9.

1. In attesa dell'approvazione del provvedimento relativo al completamento dei lavori in corso previsti dai piani di ricostruzione, è autorizzata per l'anno 1987 la spesa di lire 100 miliardi per provvedere agli adempimenti conseguenti all'applicazione dell'articolo 2, lettere *a)*, *b)* ed *e)*, della legge 23 dicembre 1977, n. 933.

2. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Autorizzazione di spesa per complessive lire 360 miliardi per il completamento dei lavori in corso previsti dai piani di ricostruzione».

Articolo 10.

1. Per far fronte agli interventi urgenti a salvaguardia della pubblica e privata incolumità in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche del mese di gennaio 1987, il fondo per la protezione civile è integrato di lire 200 miliardi per l'anno finanziario 1987.

2. Per le occorrenze del comma 1, il limite di lire 3.170 miliardi di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è elevato a lire 3.370 miliardi. L'onere per capitale ed interessi derivante dall'ammortamento dei relativi prestiti da contrarre a partire dal secondo semestre dell'anno 1987 è valutato in lire 18 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

3. La Cassa depositi e prestiti, per il ripristino dei danni provocati dalle eccezionali avversità atmosferiche del gennaio 1987 nel settore delle opere pubbliche, è autorizzata, su richiesta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, a concedere mutui alle regioni, province e comuni colpiti per un importo globale di lire 1.000 miliardi, nel limite di 700 miliardi nell'anno 1987 e di lire 300 miliardi nell'anno 1988. In deroga alle norme vigenti, i mutui di cui al presente articolo possono essere assunti con delibera di giunta.

4. Le documentate domande di mutuo sono presentate, entro il termine perentorio del 28 febbraio 1987, al Ministro per il coordinamento della protezione civile che le valuta ai fini del successivo inoltra alla Cassa depositi e prestiti.

5. Si ha titolo alla presentazione della domanda ove i danni subiti siano complessivamente d'importo superiore ai 200 milioni di lire.

6. Le domande sono esaminate da una commissione tecnico-amministrativa da nominare, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

7. L'onere per capitale ed interessi derivante dall'ammortamento dei mutui di cui al comma 3, valutato in lire 77 miliardi per l'anno 1988 e in lire 110 miliardi annui a decorrere dall'anno 1989, è posto a carico dello Stato.

Articolo 11.

1. Salvi gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato, avvalendosi delle procedure di cui alla legge 6 agosto 1974, n. 366, a provvedere agli interventi di ripristino delle opere marittime di competenza dello Stato, ivi comprese quelle riguardanti l'edilizia demaniale marittima e le opere di difesa costiera, danneggiate o distrutte dalle eccezionali avversità atmosferiche del gennaio 1987. A tal fine, è autorizzata l'iscrizione della somma di lire 150 miliardi sul capitolo 7504 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7501 del predetto stato di previsione per il medesimo anno finanziario.

2. Ai fini degli interventi di cui al comma 1, il limite della competenza degli ingegneri-capo degli uffici speciali del genio civile per le opere marittime è elevato sino a lire 1 miliardo.

3. Potranno essere poste a carico dello stanziamento di cui al comma 1 le spese occorrenti per l'esecuzione dei rilievi, delle indagini meteomarine e delle indagini di carattere geognostico e geotermico, nonché quelle relative alla progettazione ed alla direzione dei lavori delle nuove opere.

4. Il Ministro per i beni culturali ed ambientali, salvi gli interventi urgenti di cui all'articolo 10, comma 2, ferme restando le competenze del Ministro dei lavori pubblici, sulla base di un programma di interventi, è autorizzato ad effettuare spese, nel limite complessivo di lire 50 miliardi, per la salvaguardia, la protezione, il recupero ed il restauro di beni culturali, statali e non statali, interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche del mese di gennaio 1987. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la voce «Iniziativa per la tutela, la valorizzazione e il restauro di beni culturali, compreso il rifinanziamento dell'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41».

Articolo 12.

1. Ferme restando le disposizioni della legge 13 maggio 1985, n. 198, in quanto applicabili, il fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, è incrementato, per il solo anno 1987, della somma di lire 50 miliardi per tener conto dei danni al settore agricolo causati dalle eccezionali avversità atmosferiche del gennaio 1987.

2. A favore delle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, turistiche, dell'acquicoltura e della pesca, i cui impianti siano stati

realizzati in conformità alle disposizioni in materia edilizia ed urbanistica, danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche del gennaio 1987, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198. Il relativo onere fa carico ai limiti di impegno di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 9.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano al naviglio peschereccio ed alle attrezzature della pesca, nonché alle attrezzature ed alle scorte dell'acquicoltura.

4. Il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 6 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, nella misura del 90 per cento del danno accertato, non può essere comunque superiore a lire 10 milioni nei casi in cui il danno accertato non superi i 30 milioni. Il limite di spesa di lire 6.230 milioni previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, è ulteriormente elevato a lire 16.230 milioni. La somma di lire 10 miliardi è iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1987.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della marina mercantile, determina le procedure per l'accesso ai contributi nei settori della pesca e dell'acquicoltura.

Articolo 13.

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli dal 1 a 8 del presente decreto, valutato, oltre a quanto specificatamente previsto dall'articolo 6, in lire 80 miliardi per l'anno 1986, in lire 300 miliardi per l'anno 1987 e in lire 153 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede, quanto a lire 80 miliardi per l'anno 1986, a lire 200 miliardi per l'anno 1987 e a lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, mediante il ricavo di mutui da contrarre ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, il cui onere, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1987 e in lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, quanto a lire 100 miliardi nell'anno 1987 e a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Disposizioni in materia di calamità naturali», e, quanto a lire 96 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Reintegro fondo per la protezione civile».

2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 10, 11 e 12 del presente decreto, valutato in lire 60 miliardi per l'anno 1987, in lire 95 miliardi per l'anno 1988 in lire 128 miliardi per l'anno 1989 ed esercizi successivi, si provvede quanto a lire 60 miliardi per l'anno 1987 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 5935 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario e quanto a lire 95 miliardi per l'anno 1988 e lire 128 miliardi per l'anno 1989 ed esercizi successivi mediante corrispondente riduzione dello stan-

ziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando quota parte della proiezione per gli anni 1988 e 1989 dell'accantonamento «Misure di sostegno delle associazioni ed enti con finalità di interesse collettivo».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 14.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1987.

COSSIGA

CRAXI — ZAMBERLETTI — ROMITA — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI